



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'insegnante di religione: condizioni, ore, retribuzione

Autore: Redazione | 09/03/2016



Principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento della religione cattolica, diritto al trattamento economico, attestazione di idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica.

Anche l'**ora di religione** entra in tribunale: lo sa bene la **Cassazione**, chiamata a pronunciarsi quest'anno, già diverse volte, sul trattamento applicabile all'**insegnante di religione**. Il tutto in un periodo in cui si parla sempre più

spesso di **religione** nelle scuole, di pari trattamento con le altre religioni e di laicità dello Stato.

Con una prima sentenza la Cassazione **[1]** ha ribadito il principio della cosiddetta “**necessaria annualità** dell’incarico di insegnamento della religione cattolica” (e automatica rinnovazione), regola prevista, conformemente alle intese intervenute tra lo Stato italiano e la Santa Sede, da una legge del 1994 **[2]** e ribadito dal **contratto collettivo del comparto scuola** del 4 agosto 1995 **[3]**. Pertanto è da escludere la possibilità per un Comune di assicurare l’insegnamento religioso nelle scuole dell’infanzia mediante contratti a **termine di durata inferiore all’anno** **[4]**.

Quanto al **trattamento economico**, la Suprema Corte ha chiarito che **[5]** gli insegnanti di **religione cattolica** presso le scuole comunali dell’infanzia hanno diritto a percepire lo stesso **stipendio** riservato ai docenti a tempo indeterminato perché la legge **[2]** equipara il loro rapporto di lavoro – come detto, caratterizzato dall’annualità dell’incarico e dall’**automatica rinnovazione** in caso di permanenza dei requisiti per l’insegnamento – al normale corpo docente, con parità di diritti e doveri. Non si applica quindi la disciplina per le assunzioni a **tempo determinato** **[6]**.

Una sentenza ormai datata della Cassazione **[7]** ricorda che per l’insegnamento di religione nelle scuole statali è necessario che l’insegnante sia stato riconosciuto **idoneo** dall’autorità ecclesiastica, nominato dall’autorità scolastica d’intesa con essa, **con incarico annuale**, che si intende **confermato** qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti; nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di lavoro, la sopravvenuta revoca dell’idoneità all’insegnamento determina l’impossibilità giuridica della prestazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. E ciò perché, in considerazione del particolare stato di detti insegnanti, ad essi non possono essere attribuiti compiti diversi da quello dell’insegnamento della religione.

Il Consiglio di Stato **[8]** ricorda che il **diploma di istituto magistrale** (o di scuola magistrale) integra di per sé requisito di partecipazione al concorso a posti di **insegnante di religione** nella scuola dell'infanzia e primaria, mentre il possesso di **altro diploma di istruzione secondaria** non integra di per sé requisito di ammissione essendo in tal caso necessario anche il possesso del diploma di scienze religiose. Solo in questa seconda ipotesi, quindi, il punteggio da attribuire va rapportato al voto ottenuto nel conseguimento di tale titolo.

Quanto invece alla **maturazione dell'anzianità didattica** occorrente per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione, secondo il **Tar Roma [9]** l'insegnamento della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo i soggetti abilitati ad impartirlo una peculiare posizione di stato, in ragione dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità dell'oggetto dell'insegnamento.

Note

[1] Cass. sent. n. 1066/2016 del 21.01.2016. **[2]** Art. 309, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. **[3]** CCNL comparto scuola, art. 47, comma 6. **[4]** Ex art. 16, comma 2, c.c.n.l. 6 luglio 1995. **[5]** Cass. sent. n. 201/2016 del 11.01.2016. **[6]** Art. 16 del c.c.n.l. enti locali del 6.07.1995. **[7]** Cass. sent. n. 2803/2003 del 24.02.2003. **[8]** Cons. St. sent. n. 704/2013. **[9]** TAR Roma sent. n. 4018/2011.

Sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/01/2016, (ud. 17/11/2015, dep.21/01/2016), n. 1066

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma C.V. esponeva, per quanto qui interessa, di avere prestato attività di lavoro subordinato presso le scuole dell'infanzia del Comune di Roma in qualità di insegnante di religione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato assoggettati alla disciplina del C.C.N.L. per il comparto Enti Locali. Precisava che il Comune aveva innanzitutto violato Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, poichè gli incarichi non erano stati conferiti per l'intero anno scolastico, bensì a decorrere dai mesi di ottobre o novembre e con termine al 30 giugno dell'anno successivo. Ciò aveva comportato la mancata percezione dello stipendio nel periodo luglio/settembre e la

corrispondente riduzione della 13^a mensilità. Aggiungeva che l'ente non aveva garantito la doverosa parità di trattamento economico con gli insegnanti a tempo indeterminato, non avendo corrisposto per intero lo stipendio tabellare e le altre indennità previste dagli artt. 33 e 37 del CCNL e dall'art. 34 del contratto integrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso. Lamentava, inoltre, di essere stata illegittimamente esclusa dalle procedure di stabilizzazione L. n. 296 del 2007, ex art. 1, comma 558 e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della reiterazione non giustificata dei rapporti a termine. Il Comune di Roma resisteva alla domanda rilevando, sostanzialmente, che i contratti erano stati stipulati a termine nel rispetto della contrattazione collettiva di comparto, poichè solo dopo l'inizio dell'anno scolastico l'ente era posto in condizione di conoscere quale fosse il fabbisogno di personale da destinare all'insegnamento della religione cattolica. Occorreva, infatti, accertare se fossero o meno disponibili all'insegnamento i titolari di sezione assunti con contratti a tempo indeterminato e se questi ultimi avessero il necessario parere conforme del Vicariato. Le nomine, pertanto, non potevano che essere effettuate a tempo determinato ed il trattamento retributivo doveva essere necessariamente commisurato al periodo di effettivo servizio. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alla domanda di stabilizzazione ed accoglieva per il resto il ricorso, sia pure nei limiti della eccezionale prescrizione quinquennale. La Corte di appello di Roma con la sentenza qui impugnata confermava la pronuncia, rilevando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, che, oltre ad imporre al capo d'istituto di conferire incarichi annuali per l'insegnamento della religione cattolica, stabilisce anche il principio della totale equiparazione degli insegnanti di religione alla restante componente docente. Aggiungeva la Corte che il carattere speciale del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione non incide sul trattamento economico di questi ultimi, che devono essere retribuiti, al pari degli altri docenti, su base mensile e non solo per il numero di giornate lavorate. Richiamava, infine, il principio di non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per evidenziare che la materia insegnata non poteva determinare una diversità di trattamento fra docenti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roma Capitale sulla base di due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale denuncia "falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, degli artt. 21 e 22 della Carta di Nizza, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recepita dalla Trattato di Lisbona del 1 dicembre 2009, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". Rileva, sostanzialmente, la parte ricorrente che gli insegnanti della religione cattolica costituiscono una categoria non equiparabile al restante

personale docente, poichè il rapporto che li lega alla amministrazione è caratterizzato da precarietà non solo nel momento genetico ma anche nel suo svolgimento, condizionato dal necessario assenso della autorità ecclesiastica. Aggiunge che il Comune di Roma aveva ritenuto, ottenendo anche la approvazione delle organizzazioni sindacali, di dovere affidare l'insegnamento della religione cattolica innanzitutto ai docenti di ruolo, dichiaratisi a ciò disponibili, che avessero ottenuto l'autorizzazione dell'ordinario diocesano. Detta circostanza, assolutamente pacifica, non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale che aveva falsamente applicato il disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, senza valutare che gli incarichi conferiti agli intimati avevano natura di supplenza, poichè affidati solo in caso di indisponibilità degli insegnanti di ruolo. Sulla base dei medesimi argomenti la ricorrente formula il secondo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", ribadendo che la Corte di Appello non avrebbe considerato la natura dell'incarico, tale da escludere il diritto ad ottenere il medesimo trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo.

2- Non sussiste l'eccezione inammissibilità dei motivi di impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'onere della specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931). Nel caso di specie la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere valutato la natura dell'incarico conferito all'insegnante di religione cattolica e, conseguentemente, di avere falsamente applicato la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, lì dove, al contrario, al supplente non poteva che essere riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per gli assunti a tempo determinato. Il vizio è, quindi, riconducibile alla ipotesi prevista dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè si contesta alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato l'art. 309 del T.U. e, comunque, di averne fatto applicazione in una fattispecie concreta non suscumbibile in quella astratta. Non rileva, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, poichè il vizio di errata o falsa applicazione delle norme di diritto "ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione),

rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata" (Cass. 22348/2007 e negli stessi termini Cass. 26307/2014).

3- La soluzione della questione controversa sottoposta al vaglio della Corte impone di individuare le fonti normative che disciplinano il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti della religione cattolica utilizzati nelle scuole comunali dell'infanzia. La parte ricorrente, infatti, sostiene di avere correttamente applicato il CCNL per gli enti locali, retribuendo l'attività lavorativa solo nei mesi di effettivo servizio, escludendo i compensi incompatibili con il rapporto a tempo determinato e rapportando tutte (e voci retributive al numero di giornate lavorate.

3.1- Gli argomenti che Roma Capitale adduce a sostegno del ricorso non considerano il quadro normativo di riferimento, rappresentato, innanzitutto, dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, con la quale è stata data esecuzione alle modifiche apportate al Concordato Lateranense dall'accordo intervenuto il 18 febbraio 1984 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, e dal successivo D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, che ha reso esecutiva l'intesa raggiunta tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 e con il D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, con i quali è stata data esecuzione alla intesa del 14 dicembre 1985 ed alle successive modifiche della stessa concordate con la Conferenza Episcopale il 13 giugno 1990.

3.2- Le intese richiamate (solo di recente sostituite dal D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, con il quale è stata data esecuzione alla intesa raggiunta con la Conferenza Episcopale il 28 giugno 2012) prevedono, per quel che qui rileva, che: - nelle scuole materne l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato dall'autorità scolastica agli insegnanti di classe riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, i quali possono revocare la loro disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (2.6); - il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano (2.6 bis); c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti (2.7).

3.3- Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado, adottato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. Per la scuola pubblica statale il principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento è stato ribadito anche dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997 che all'art. 47, comma 6, nel richiamare l'art. 309 del T.U. ha previsto il conferimento di incarichi annuali, da intendersi rinnovati "qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".

3.4- Una eguale disposizione non si rinviene nei CCNL per il comparto degli enti locali ma dal silenzio delle parti collettive non può certo desumersi la possibilità per l'ente locale di assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno, stipulati ai sensi dell'art. 16 del CCNL. Detta scelta, infatti, contrasta con il precetto normativo dettato dal richiamato art. 309, applicabile alla scuola pubblica non statale, e, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 9.6.2000 n. 5397 in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa) finisce per rendere il rapporto assolutamente precario e privo di tutele. È significativo osservare al riguardo che proprio la annualità dell'incarico e l'automatica rinnovazione dello stesso in caso di permanenza dei requisiti prescritti per l'insegnamento sono state valorizzate dalla Corte Costituzionale per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa dettata in tema di stato giuridico degli insegnanti di religione, sul rilievo che la precarietà del rapporto non sarebbe assoluta (Corte Cost. n. 390/1999).

3.5- D'altro canto nessuna delle ipotesi previste dall'art. 16 del CCNL 6.7.1995 per il comparto regioni ed autonomie locali si attaglia alla fattispecie, posto che la disposizione contrattuale si riferisce alla sostituzione di personale assente, per malattia, gravidanza o puerperio; alle assunzioni stagionali, per punte di attività o per esigenze straordinarie; alla temporanea copertura di posti vacanti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali o selettive. Non vale certo a trasformare l'incarico annuale in supplenza temporanea la circostanza che il Comune di Roma abbia deliberato di affidare l'insegnamento della religione cattolica innanzitutto ai docenti a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ed in possesso della necessaria autorizzazione dell'ordinario diocesano. Detta possibilità, come si è visto, è riconosciuta per tutte le scuole pubbliche dell'infanzia dal punto 2.6 dell'intesa che, peraltro, aggiunge anche che la disponibilità deve essere manifestata o revocata prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da consentire la programmazione del fabbisogno di personale docente già alla ripresa delle attività didattiche.

3.6- Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto della C. a ricoprire incarichi

annuali ed a percepire il medesimo trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato assegnati alla scuola dell'infanzia. La parità di diritti rispetto a questi ultimi è sancita dalle intese nonchè dal richiamato art. 309 e tanto basta per affermare la infondatezza del ricorso, avendo la sentenza impugnata richiamato il principio di non discriminazione e gli artt. 21 e 22 della Carta di Nizza solo per rafforzare l'interpretazione, come si è visto corretta, data alla disposizione dettata dal Testo Unico. In conclusione il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato. **P.Q.M.** La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016.

**Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2016, (ud. 17/11/2015, dep.11/01/2016),
n. 201**

Fatto **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** Con distinti ricorsi al Tribunale di Roma B.L., D.A. A., R.F.I., C.C., T. A., Ce.Fa., D.P.S. esponevano, per quanto qui interessa, di avere prestato attività di lavoro subordinato presso le scuole dell'infanzia del Comune di Roma in qualità di insegnanti di religione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato assoggettati alla disciplina del C.C.N.L. per il comparto Enti Locali. Precisavano che il Comune aveva innanzitutto violato del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, poichè gli incarichi non erano stati conferiti per l'intero anno scolastico, bensì a decorrere dai mesi di ottobre o novembre e con termine al 30 giugno dell'anno successivo. Ciò aveva comportato la mancata percezione dello stipendio nel periodo luglio/settembre e la corrispondente riduzione della 13^a mensilità. Aggiungevano che l'ente non aveva garantito la doverosa parità di trattamento economico con gli insegnanti a tempo indeterminato, non avendo corrisposto per intero lo stipendio tabellare e le altre indennità previste dagli artt. 33 e 37 del CCNL e dall'art. 34 del contratto integrativo. Chiedevano, pertanto, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate nei ricorsi. Lamentavano, inoltre, di essere stati

illegittimamente esclusi dalle procedure di stabilizzazione L. n. 296 del 2007, ex art. 1, comma 558 e chiedevano anche il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della reiterazione non giustificata dei rapporti a termine. Il Comune di Roma resisteva alle domande rilevando, sostanzialmente, che i contratti erano stati stipulati a termine nel rispetto della contrattazione collettiva di comparto, poichè solo dopo l'inizio dell'anno scolastico l'ente era posto in condizione di conoscere quale fosse il fabbisogno di personale da destinare all'insegnamento della religione cattolica. Occorreva, infatti, accertare se fossero ϕ meno disponibili all'insegnamento i titolari di sezione assunti con contratti a tempo indeterminato e se questi ultimi avessero il necessario parere conforme del Vicariato. Le nomine, pertanto, non potevano che essere effettuate a tempo determinato ed il trattamento retributivo doveva essere necessariamente commisurato al periodo di effettivo servizio. Il Tribunale, acquisiti ulteriori conteggi, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alla domanda di stabilizzazione ed accoglieva per il resto i ricorsi, sia pure nei limiti della eccepta prescrizione quinquennale. La Corte di appello di Roma con la sentenza qui impugnata confermava la pronuncia, rilevando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, che, oltre ad imporre al capo d'istituto di conferire incarichi annuali per l'insegnamento della religione cattolica, stabilisce anche il principio della totale equiparazione degli insegnanti di religione alla restante componente docente. Aggiungeva la Corte che il carattere speciale del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione non incide sul trattamento economico di questi ultimi, che devono essere retribuiti, al pari degli altri docenti, su base mensile e non solo per il numero di giornate lavorate. Richiamava, infine, il principio di non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per evidenziare che la materia insegnata non poteva determinare una diversità di trattamento fra docenti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roma Capitale sulla base di due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale denuncia "falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, degli artt. 21 e 22 della Carta di Nizza, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recepita dalla Trattato di Lisbona del 1 dicembre 2009, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". Rileva, sostanzialmente, la parte ricorrente che gli insegnanti della religione cattolica costituiscono una categoria non equiparabile al restante personale docente, poichè il rapporto che li lega alla amministrazione è caratterizzato da precarietà non solo nel momento genetico ma anche nel suo svolgimento, condizionato dal necessario assenso della autorità ecclesiastica. Aggiunge che il Comune di Roma aveva ritenuto, ottenendo anche la approvazione delle organizzazioni sindacali, di dovere affidare l'insegnamento della religione cattolica innanzitutto ai docenti di ruolo, dichiaratisi a ciò disponibili, che avessero

ottenuto l'autorizzazione dell'ordinario diocesano. Detta circostanza, assolutamente pacifica, non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale che aveva falsamente applicato il disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, senza valutare che gli incarichi conferiti agli intimati avevano natura di supplenza, poichè affidati solo in caso di indisponibilità degli insegnanti di ruolo. Sulla base dei medesimi argomenti la parte ricorrente formula il secondo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" ribadendo che la Corte di Appello non avrebbe considerato la natura dell'incarico, tale da escludere il diritto ad ottenere il medesimo trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo.

2- Non sussiste l'eccezione inammissibilità dei motivi di impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'onere della specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931). Nel caso di specie la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere valutato la natura dell'incarico conferito agli insegnanti di religione cattolica e, conseguentemente, di avere falsamente applicato la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, lì dove, al contrario, ai supplenti non poteva che essere riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per gli assunti a tempo determinato. Il vizio è, quindi, riconducibile alla ipotesi prevista dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè si contesta alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato l'art. 309 del T.U. e, comunque, di averne fatto applicazione in una fattispecie concreta non sussumibile in quella astratta. Non rileva, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, poichè il vizio di errata o falsa applicazione delle norme di diritto "ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata" (Cass. 22348/2007 e negli stessi termini Cass. 26307/2014).

3- La soluzione della questione controversa sottoposta al vaglio della Corte impone di individuare le fonti normative che disciplinano il trattamento

giuridico ed economico degli insegnanti della religione cattolica utilizzati nelle scuole comunali dell'infanzia. La parte ricorrente, infatti, sostiene di avere correttamente applicato il CCNL per gli enti locali, retribuendo l'attività lavorativa solo nei mesi di effettivo servizio, escludendo i compensi incompatibili con il rapporto a tempo determinato e riportando tutte le voci retributive al numero di giornate lavorate.

3.1- Gli argomenti che Roma Capitale adduce a sostegno del ricorso non considerano il quadro normativo di riferimento, rappresentato, innanzitutto, dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, con la quale è stata data esecuzione alle modifiche apportate al Concordato Lateranense dall'accordo intervenuto il 18 febbraio 1984 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, e dal successivo D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, che ha reso esecutiva l'intesa raggiunta tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 e con il D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, con i quali è stata data esecuzione alla intesa del 14 dicembre 1985 ed alle successive modifiche della stessa, concordate con la Conferenza Episcopale il 13 giugno 1990.

3.2- Le intese richiamate (solo di recente sostituite dal D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, con il quale è stata data esecuzione alla intesa raggiunta con la Conferenza Episcopale il 28 giugno 2012) prevedono, per quel che qui rileva, che: a- nelle scuole materne l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato dall'autorità scolastica agli insegnanti di classe riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, i quali possono revocare la loro disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (2.6); b- il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano (2.6 bis); c- gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti (2.7).

3.3- Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al

comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. Per la scuola pubblica statale il principio della necessaria annualità dell'incarico di insegnamento è stato ribadito anche dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997 che all'art. 47, comma 6, nel richiamare l'art. 309 del T.U. ha previsto il conferimento di incarichi annuali, da intendersi rinnovati "qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge". 3.4- Una eguale disposizione non si rinviene nei CCNL per il comparto degli enti locali ma dal silenzio delle parti collettive non può certo desumersi la possibilità per l'ente locale di assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno, stipulati ai sensi dell'art. 16 del CCNL. Detta scelta, infatti, contrasta con il precetto normativo dettato dal richiamato art. 309, applicabile alla scuola pubblica non statale, e, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 9.6.2000 n. 5397 in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa) finisce per rendere il rapporto assolutamente precario e privo di ogni tutela.

E' significativo osservare al riguardo che proprio la annualità dell'incarico e l'automatica rinnovazione dello stesso in caso di permanenza dei requisiti prescritti per l'insegnamento sono state valorizzate dalla Corte Costituzionale per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa dettata in tema di stato giuridico degli insegnanti di religione, sul rilievo che la precarietà del rapporto non sarebbe assoluta (Corte Cost. n. 390/1999). 3.5- D'altro canto nessuna delle ipotesi previste dall'art. 16 del CCNL 6.7.1995 per il comparto regioni ed autonomie locali si attaglia alla fattispecie, posto che la disposizione contrattuale si riferisce alla sostituzione di personale assente, per malattia, gravidanza o puerperio; alle assunzioni stagionali, per punte di attività o per esigenze straordinarie; alla temporanea copertura di posti vacanti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali o selettive. Non vale certo a trasformare l'incarico annuale in supplenza temporanea la circostanza che il Comune di Roma abbia deliberato di affidare l'insegnamento della religione cattolica innanzitutto ai docenti a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ed in possesso della necessaria autorizzazione dell'ordinario diocesano. Detta possibilità, come si è visto, è riconosciuta per tutte le scuole pubbliche dell'infanzia dal punto 2.6 dell'intesa che, peraltro, aggiunge anche che la disponibilità deve essere manifestata o revocata prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da consentire la programmazione del fabbisogno di personale docente già alla ripresa delle attività didattiche. 3.6- Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto degli attuali controricorrenti a ricoprire incarichi annuali ed a percepire il medesimo trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato assegnati alla scuola dell'infanzia. La parità di diritti rispetto a questi ultimi è sancita dalle intese nonchè dal richiamato art. 309 e tanto basta per affermare la infondatezza del ricorso, avendo la sentenza impugnata richiamato il principio di non discriminazione e gli artt. 21 e

22 della Carta di Nizza solo per rafforzare l'interpretazione, come si è visto corretta, data alla disposizione dettata dal Testo Unico. In conclusione il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato. **P.Q.M.** La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 6000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% Iva e Cap nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2016